

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. C. 2660 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	26
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato. C. 2428 Carlo Galli (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	28

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Atto n. 113 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	30
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di parere</i>)	33
ALLEGATO 2 (<i>Ulteriore nuova proposta di parere</i>)	37

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da <i>handicap</i> in situazione di gravità e illeciti disciplinari. C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	32
---	----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 13 novembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

C. 2660 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che oggi avrà inizio l'esame in sede consultiva sul disegno di legge di delega in materia di lavoro, nel testo trasmesso dal Senato. Naturalmente, qualora nel corso dell'esame, che proseguirà la prossima settimana verrà trasmesso dalla Commissione Lavoro un eventuale nuovo testo risultante dagli emendamenti presentati, la commissione giustizia ne prenderà atto ai fini dell'espressione del parere. Prima di dare la parola al relatore ricorda che la Commissione dovrà esprimersi unicamente sugli aspetti di propria competenza.

Walter VERINI (PD), *relatore*, rileva che, come ha precisato il Presidente, la Commissione Giustizia si soffermerà sugli aspetti di propria competenza, che in questo caso attengono ai profili sanzionatori.

Il testo si compone di un unico articolo nel quale sono previste delle deleghe in materia di lavoro. In particolare, i commi 1 e 2 recano una delega al Governo per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, i commi 3 e 4 recano una delega al Governo in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive per il lavoro, I commi 5-6 recano una delega al Governo per la definizione di norme di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti, a carico di cittadini e imprese, relativi alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di lavoro, nonché in materia di igiene e sicurezza del lavoro, il comma 7 reca una delega al Governo per il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle tipologie dei relativi contratti, nonché per la razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, i commi 8 e 9 recano una delega al Governo per la revisione e l'aggiornamento delle misure intese a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, I commi 10-14 dettano disposizioni comuni per l'esercizio delle deleghe.

Nell'ambito delle predette deleghe i profili sanzionatori si rinvencono nella delega contenuta nel comma 5. Come accennato, si tratta della delega per la definizione di norme di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti, a carico di cittadini e imprese, relativi alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di lavoro, nonché in materia di igiene e sicurezza del lavoro. La lettera *f*) del comma 5 sancisce il seguente principio di delega: la revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione ed in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché la valorizzazione degli istituti di tipo premiale.

Tale principio sembra riferirsi principalmente al sistema sanzionatorio ed agli istituti premiali in materia di sicurezza sul lavoro.

In materia di sicurezza sul lavoro il decreto legislativo n. 81 del 2008 ha operato una complessiva rivisitazione dell'apparato sanzionatorio, attraverso la rimodulazione degli obblighi (e le conseguenti sanzioni in caso di violazione) del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e degli altri soggetti del sistema aziendale, sulla base dell'effettività dei compiti rispettivamente svolti. Il sistema sanzionatorio è essenzialmente basato sulla contravvenzione.

La pena dell'arresto è prevista per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità. Nella maggior parte dei casi, però, il decreto legislativo prevede che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell'arresto alternativo all'ammenda o la sola ammenda, con un'attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni. Per favorire l'adeguamento alle disposizioni indicate dal decreto legislativo, al datore di lavoro che si metta in regola non è applicata la sanzione penale, ma una sanzione pecuniaria.

L'apparato sanzionatorio prevede, inoltre, un'estinzione agevolata dei reati e degli illeciti amministrativi. In particolare, per tutti i reati contravvenzionali puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, ovvero la pena della sola ammenda, l'articolo 301 del testo unico prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato (di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758 del 1994). Con la prescrizione, l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure idonee a far cessare i pericoli per la sicurezza e salute dei lavoratori. Scopo della procedura è quello di verificare l'eliminazione della violazione, secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione stessa con un pagamento in sede amministrativa (nel caso in cui la prescrizione sia adempita)

o la ripresa del procedimento penale (in caso di inadempimento). Allo stesso tempo, l'adempimento effettuato in un periodo temporale superiore a quello richiesto dalla prescrizione (ma comunque congruo), nonché l'eliminazione dei pericoli con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutate ai fini dell'applicazione dell'oblazione speciale *ex* articolo 162-*bis* c.p.

Inoltre, l'articolo 302 stabilisce un particolare procedimento di definizione sostitutivo della detenzione (in ogni caso non superiore a 12 mesi), attraverso il pagamento di una somma determinata. La sostituzione può avvenire a condizione di eliminare le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato (in ogni caso, la somma non può essere comunque inferiore a 2.000 euro). In ogni caso il beneficio è escluso quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro, da cui derivi la morte ovvero una lesione che abbia comportato l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a 40 giorni. Il reato si estingue decorsi 3 anni dal passaggio in giudicato della sentenza, nel caso in cui l'imputato non abbia commesso ulteriori reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Infine, l'articolo 301-*bis* del decreto legislativo n. 81 del 2008 stabilisce che in tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa, al fine di estinguere l'illecito amministrativo, il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista nel caso in cui regolarizzi la propria posizione entro il termine assegnato dall'organo di vigilanza.

Per quanto riguarda, più in generale, i benefici riconosciuti dall'ordinamento per una corretta applicazione delle norme antinfortunistiche da parte delle imprese, si ricorda che l'articolo 1, comma 128, della legge n. 147 del 2013, ha previsto la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei richiamati premi e con-

tributi), secondo modalità da definire, con effetto dal 1° gennaio 2014, con specifico decreto interministeriale.

Altro punto del disegno di legge dove viene fatto riferimento a delle sanzioni è la lettera d) del comma 2, che pone il principio dell'adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi ed uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si renda disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali. Considerato che non tratta di sanzioni di natura disciplinare, amministrativa o penale, ma di una decadenza di determinati benefici, la disposizione in questione esula dalla competenza della Commissione Giustizia.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato.

C. 2428 Carlo Galli.

(Parere alla IV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, osserva come la proposta di legge in esame, nel testo approvato dalla Commissione difesa, è volta a novellare il Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 al fine di inserirvi i due nuovi articoli 982-*bis* e 982-*ter*.

Tali disposizioni, collocate da un punto di vista sistematico nel libro IV (personale militare), titolo V (stato giuridico), Capo VII (personale in congedo) del richiamato Codice prevedono talune limitazioni all'as-

sunzione di incarichi presso imprese che operano nel settore della difesa da parte del personale militare in possesso di un determinato grado al momento della cessazione dal servizio e che abbia operato, negli ultimi quindici anni di servizio, in specifici settori della difesa individuati dalla proposta di legge in esame.

La proposta di legge in esame prevede, inoltre, specifiche sanzioni nel caso di violazione dei limiti posti dalle nuove disposizioni ed individua, altresì, l'autorità competente alla relativa applicazione.

Nello specifico (articolo 1), da un punto di vista soggettivo, la proposta di legge in esame interessa il personale militare che:

1. cessi dal servizio con il grado di generale di brigata, di divisione, di corpo d'armata e di generale o grado equivalente per essere collocato in congedo, in congedo assoluto o in ausiliaria;
2. sia stato impiegato durante il servizio, negli ultimi 15 anni, anche temporaneamente, in attività collegabili o riconducibili alla individuazione o definizione dei requisiti operativi dei sistemi d'arma, o alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni destinati alla difesa nazionale.

A seguito dell'approvazione di un emendamento presentato in Commissione difesa l'ambito soggettivo della disposizione è stato esteso anche ai dirigenti civili che abbiano assunto l'incarico di Segretario Generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti o incarichi di direzione o controllo nelle Direzioni Generali tecnico-amministrative del Ministero della Difesa che operano nel settore del procurement militare (comma 1-*bis* articolo 982-*ter*).

Con riferimento, invece, al contenuto specifico del divieto, ai sensi del nuovo articolo 982-*bis*, il richiamato personale militare non può ricoprire cariche né esercitare funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente dell'organo di controllo, revisore, direttore generale o centrale né assumere incarichi di consulenza con prestazioni di

carattere continuativo o temporaneo presso società, imprese o enti operanti nel settore della difesa.

Da un punto di vista temporale le limitazioni previste dalla proposta di legge in esame operano nel triennio successivo alla data di collocamento in congedo, in congedo assoluto o in ausiliaria del richiamato personale militare (articolo 982-*bis*, comma 1).

Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 982-*bis* le limitazioni in esame si applicano altresì al personale militare collocato in aspettativa o sospeso dall'impiego.

Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 982-*bis* al personale militare che abbia assunto una delle richiamate cariche in violazione delle nuove regole ivi contemplate si applica:

1. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il doppio e il quadruplo del valore del compenso complessivo annuo previsto per la carica, la funzione o l'incarico;

2. la decadenza dalla carica o funzione e l'interdizione dalla prosecuzione del rapporto di lavoro o dell'incarico incompatibile.

Ai sensi del nuovo articolo 982-*ter* spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 982-*bis* e vigilare sul rispetto del divieto ivi previsto.

Nel caso di accertamento della violazione del divieto previsto all'articolo 982-*bis*, l'Autorità:

- a) applica la sanzione prevista al citato articolo 982-*bis*, comma 3, di importo compreso tra il doppio e il quadruplo del valore del compenso complessivo annuo previsto per la carica, la funzione o l'incarico;

- b) dichiara la decadenza dalla carica o funzione ovvero ordina alla società, impresa o ente la cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico ai sensi del citato articolo 982-*bis*, comma 4.

Un'apposita disposizione disciplina poi il regime sanzionatorio applicabile alle società, alle imprese e agli enti operanti nel settore della difesa che non abbiano dato seguito ai provvedimenti disposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Al riguardo, nei confronti delle società, delle imprese o degli enti che non abbiano dato seguito all'ordine disposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di procedere alla cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico conferito in violazione delle nuove disposizioni previste dalla proposta di legge in esame, l'Autorità provvede ad applicare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 15, comma 2 della legge n. 287 del 1990 (norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

Al riguardo, si ricorda che ai sensi di tale normativa, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ove ravvisi infrazioni alle disposizioni in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza (articolo 2 della legge n. 287 del 1990) o di abuso della posizione dominante (articolo 3 della legge n. 287 del 1990), fissa alle imprese e agli enti interessati il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse.

Nei casi di infrazioni gravi (articolo 15), tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione prevista per i richiamati casi di infrazione gravi, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere ef-

fettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a trenta giorni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 13 novembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Atto n. 113.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 12 novembre 2014.

Sofia AMODDIO (PD), *relatore*, presenta una nuova proposta di parere e la illustra (*vedi allegato 1*). Evidenzia in particolare le modifiche che tengono conto della proposta alternativa di parere presentata nella seduta di ieri.

Franco VAZIO (PD) invita la relatrice a tenere in considerazione separatamente gli articoli 8, comma 1, lettera *d*), che indica un determinato numero di incarichi nel quinquennio, e l'articolo 11, comma 1, che fa riferimento ad un determinato numero di incarichi ricevuti nel triennio.

Maria Gaetana GRECO (PD) osserva come nella tabella A manchi il riferimento al diritto dei contratti e delle assicurazioni.

David ERMINI (PD) ritiene che alcune aree di competenza dovrebbero essere accorpate. Si riferisce in particolare a quelle indicate dai numeri 15 e 16 (diritto comunitario ed internazionale) e a quelle indicati dai numeri 9 e 10 (diritto delle garanzie e dell'esecuzione coattiva dei crediti e diritto fallimentare e delle procedure concorsuali).

Ritiene inoltre che anche l'infortunistica stradale e le azioni per il risarcimento del danno extracontrattuale possano costituire autonome aree di specializzazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che si dovrebbe ragionare anche sulla possibilità di accorpare il diritto commerciale e quello societario.

Franco VAZIO (PD) osserva come i contratti siano strumenti interdisciplinari che possono operare in tutte le aree di specializzazione.

Alfonso BONAFEDE (M5S) osserva come quasi ad ogni procedimento relativo ad ogni singola area di specializzazione segue una esecuzione; rileva invece come alcuni tipi contrattuali richiedano una specializzazione.

Sofia AMODDIO (PD), *relatore*, sottolinea come nella sua proposta di parere la tabella A sia stata modificata sulla base delle sollecitazioni pervenute dalle associazioni dell'avvocatura che hanno inviato osservazioni alla Commissione. Si dichiara comunque disponibile a valutare ogni indicazione relativa ad ulteriori modifiche della tabella A.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che anche la responsabilità professionale debba costituire un'area di specializzazione.

Franco VAZIO (PD) ritiene che non vi debbano essere troppe aree di specializzazione e che non tutte le attività svolte dall'avvocato debbano necessariamente costituire titolo per ottenere la specializzazione.

Il viceministro della giustizia Enrico COSTA ritiene che si debba seguire un percorso di metodo, osservando come alcune aree di specializzazione abbiano una natura sostanziale ed altre una natura processuale. Osserva come nel diritto civile si sia operato un frazionamento, e comunque dovrebbe ispirarsi a criteri oggettivi, mentre altrettanto non è avvenuto per il diritto penale. Sottolinea in particolare come potrebbero avere una autonoma rilevanza il diritto dell'esecuzione penale ed il diritto penale commerciale.

Assunta TARTAGLIONE (PD) ritiene necessario, al fine di evitare disparità di trattamento, che anche nel diritto penale, così come avviene nel civile, vi sia una suddivisione in diverse aree di specializzazione.

Michela MARZANO (PD) ritiene indispensabile che siano omogenei i criteri utilizzati per la suddivisione delle aree di specializzazione. In particolare ritiene che si debba fare riferimento o all'oggetto o alla disciplina.

Alfonso BONAFEDE (M5S) osserva come la circolazione stradale abbia un proprio codice e possa essere considerata una disciplina autonoma, così come la responsabilità professionale nel diritto civile. Ritiene necessario operare una suddivisione in più aree di specializzazione anche nel diritto penale. Più in generale ritiene che un criterio oggettivo al fine di identificare le aree di specializzazione possa essere rappresentato dall'esigenza di una normativa di settore.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che l'intero regolamento sia criticabile e non

solo la ripartizione in aree di specializzazione di cui alla tabella A.

Alfredo BAZOLI (PD) non condivide l'intervento del collega Colletti, ritenendo che il regolamento richieda alcuni interventi sulla sola tabella A. A tale proposito è contrario ad un eccessivo accorpamento di materie.

Alfonso BONAFEDE (M5S) sottolinea come la tabella A sia il cuore del provvedimento. Coglie quindi l'occasione per ringraziare la relattrice che, pur lavorando su una pessima base normativa, ha accolto molti dei rilievi sollevati dal MoVimento 5 Stelle.

Sofia AMODDIO (PD), *relatore*, formula una ulteriore nuova proposta di parere (*vedi allegato 2*) che tiene conto dei rilievi del collega Vazio con riferimento agli articoli 8 e 11. Sottolinea quindi come rimanga aperta la questione delle modifiche da apportare alla tabella A.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita i colleghi che ne abbiano interesse a trasmettere alla relattrice entro lunedì prossimo eventuali proposte di modifica della tabella A allegata al provvedimento in esame. Avverte altresì che la proposta di parere con le eventuali modifiche apportate alla tabella A, sarà posta in votazione nella seduta di martedì prossimo. Osserva peraltro come, al di là delle puntuali modifiche che potranno essere apportate alla tabella A, potrebbe apparire corretto e forse anche preferibile indicare al Governo una serie di criteri e parametri oggettivi per modificare o integrare la predetta tabella.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 13 novembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 15.25.

Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da *handicap* in situazione di gravità e illeciti disciplinari.

C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 novembre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver comunicato che le Commissioni I e XII hanno espresso parere favorevole e che la Commissione V ha dato il nulla osta, avverte che, per ragioni di coordinamento con gli emendamenti approvati, occorre modificare il titolo della proposta di legge. In particolare, a seguito dell'approvazione degli emendamenti soppressivi dell'articolo 16 sulle sanzioni disciplinari, propone, e la Commissione concorda, di sopprimere dal titolo le seguenti parole: « e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari e relative sanzioni ».

La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori, Anna Rossomando e Carlo Sarro, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Atto n. 113.

NUOVA PROPOSTA DI PARERE

La Commissione giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto;

visto il parere del Consiglio di Stato;

visto il parere del Consiglio nazionale forense;

rilevato che:

l'articolo 3 prevede che sia possibile conseguire il titolo di specialista in una sola delle aree di specializzazione di cui alla allegata tabella A; tale previsione non appare in linea con l'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che nulla stabilisce riguardo al numero di specializzazioni, oltre che penalizzante per l'avvocato; appare quindi opportuno consentire che l'avvocato possa conseguire il titolo di specialista almeno in due delle aree di specializzazione di cui alla tabella A;

appare, d'altra parte, ragionevole che l'avvocato possa conseguire il titolo di specialista in due aree di specializzazione; basti, a titolo esemplificativo, evidenziare come lo schema di regolamento, alla tabella A, prevede quali aree di specializzazione distinte il diritto amministrativo ed il diritto dell'ambiente; tuttavia, chi si occupa di diritto dell'ambiente esercita la professione forense prevalentemente in diritto amministrativo e, pertanto, non vi è alcuna ragione di precludere la possibilità di conseguire la specializzazione in entrambe le aree, che sono sicuramente attinenti;

l'articolo 6 individua i requisiti per presentare la domanda di acquisizione del titolo; il comma 2, lettera *b*) prevede che l'avvocato non abbia «riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale»; appare opportuno riformulare la disposizione nel senso di prevedere che sia preclusa all'avvocato la possibilità di presentare la domanda ove abbia riportato quanto meno la sanzione disciplinare definitiva della sospensione;

l'articolo 7 del provvedimento in esame disciplina i percorsi formativi per il conseguimento del titolo che consistono in corsi di specializzazione organizzati dalle Facoltà, dai Dipartimenti o dagli Ambiti di giurisprudenza delle Università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; l'articolo 9, comma 2, della legge n. 247 del 2012, stabilisce che «i percorsi formativi [...] sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista»; all'articolo 7, comma 1, dello schema di regolamento è invece previsto che sono organizzati dalle facoltà di giurisprudenza; all'articolo 7, comma 1, si ritiene pertanto necessario sostituire la parola «dalle» con la seguente: «presso»;

all'articolo 7, comma 2, appare necessario precisare che i corsi di formazione siano organizzati in tutte le aree di specializzazione;

in tema di organizzazione dei percorsi formativi appare ragionevole riconoscere il ruolo fondamentale della componente ordinistica ed associazionistica, in quanto l'affidamento dell'organizzazione dei corsi alle sole università potrebbe portare alla realizzazione di corsi che privilegino il sapere scientifico di tipo accademico a discapito di una formazione specializzata eminentemente pratica; appare quindi necessario che l'articolo 7 sia riformulato nel senso di prevedere che i percorsi formativi siano organizzati dal Consiglio azionale forense, dai Consigli dell'ordine degli avvocati ovvero da enti terzi accreditati dal Consiglio nazionale forense, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e con le Università;

all'articolo 7, comma 9, non si comprende la ragione del limite di un terzo per la partecipazione a distanza della formazione tramite corsi *on-line*;

l'articolo 8 prevede che il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando: *a)* di avere maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni per almeno otto anni; *b)* di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno;

si esprimono forti perplessità sull'inserimento di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 9 della legge n. 247 del 2012, che non menziona la rilevanza, per quantità e qualità, degli incarichi ricevuti; tale espressione, inoltre,

appare generica e lascia margini di discrezionalità che possono trasformarsi in arbitrio, in quanto non sono individuati criteri sufficientemente predeterminati; la rilevanza di un processo, d'altra parte, non è data solamente dall'importanza della questione trattata ma anche dalla modalità e dalla professionalità con cui viene trattata; pertanto, se l'avvocato dimostra di avere esercitato nelle aree di specializzazione di cui alla tabella A, tale elemento può essere sufficiente;

la previsione della trattazione di incarichi professionali fiduciari, rilevanti per quantità e qualità, pari almeno a cinquanta per anno, può apparire sproporzionata, soprattutto con riferimento ad alcune aree di specializzazione e ad alcuni territori di piccole dimensioni; appare quindi più adeguato prevedere un numero inferiore di incarichi che sia comunque riferito al quinquennio;

risulta, inoltre, limitativo fare riferimento ai soli incarichi fiduciari, in quanto si potrebbe ingenerare il dubbio che siano esclusi dal computo gli incarichi affidati dallo Stato in settori fondamentali come le tutele, le curatele, le amministrazioni di sostegno e le procedure concorsuali;

all'articolo 8, comma 1, lettera *b)* appare pertanto necessario sostituire le parole: « fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno » con le seguenti: « almeno pari a cento »;

l'articolo 10, comma 2, prevede che, ai fini del mantenimento del titolo di specialista l'avvocato deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nella specifica area di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno;

appare necessario ridurre il numero di crediti annuali per il mantenimento del titolo di specialista, risultando eccessivo il numero di 75 crediti formativi in tre anni

richiesto solo nell'area specialistica; numero al quale andrebbe a sommarsi quello richiesto annualmente per la formazione ordinaria e la deontologia;

l'articolo 11, comma 1, prevede che il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo l'attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno;

per le medesime ragioni esposte con riferimento all'articolo 8, comma 1, lettera b), appare necessario, all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: «fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno» con le seguenti: «almeno pari a cento»;

al regolamento è allegata la Tabella A, che individua le aree di specializzazione ed i rispettivi ambiti di competenza; le classificazioni contenute nella Tabella A sono state oggetto di rilievi critici espressi dai rappresentanti dell'Avvocatura nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione;

in particolare, si è rilevato che: le aree di specializzazione individuate sono eterogenee, incomplete e con accorpamenti di dubbia opportunità; sono stati trascurati settori di specializzazione, che avrebbero meritato di essere inseriti, quale il Diritto della navigazione e dei trasporti; a fronte di una unica specializzazione in ambito penalistico, sono individuate otto aree specialistiche in ambito processual-civiltico; tale elencazione appare incongrua, in quanto vi è una eccessiva suddivisione del diritto civile rispetto al diritto penale nel cui ambito, al contrario, si è omesso di individuare alcune aree specialistiche; appare ingiustificata la previsione della specializzazione in Diritto dell'esecuzione forzata e delle procedure concor-

suali, in quanto la prima rappresenta un eventuale ma necessario completamento di tutti gli ambiti specialistici, mentre le procedure concorsuali sono collegate al diritto fallimentare; appare ingiustificata la previsione delle due distinte aree del Diritto dell'Unione europea e del Diritto internazionale, che invece dovrebbero essere ricomprese in un'unica area specialistica;

tali obiezioni possono essere superate prevedendo nella Tabella A le sole aree di specializzazione, con l'aggiunta di alcune aree rispetto a quelle individuate dal Governo, e con l'eliminazione delle aree di competenza;

appare necessario prevedere una norma transitoria in base alla quale anche l'avvocato che abbia conseguito nel triennio antecedente l'entrata in vigore del regolamento ministeriale un attestato di specializzazione, rilasciato all'esito di un corso biennale di alta formazione, avente le medesime caratteristiche stabilite dall'articolo 7, comma 14, realizzato dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s) della legge n. 247 del 2012, ovvero da facoltà o dipartimenti o ambiti di giurisprudenza, possa chiedere al Consiglio nazionale forense di essere ammesso a sostenere la prova prevista dall'articolo 7, comma 14, lettera f), finalizzata al conseguimento del titolo di avvocato specialista,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3 sia previsto che l'avvocato possa conseguire il titolo di specialista almeno in due delle aree di specializzazione di cui alla tabella A;

2) l'articolo 6, comma 2, lettera b) sia riformulato nel senso di prevedere che sia preclusa all'avvocato la possibilità di pre-

sentare la domanda ove abbia riportato quanto meno la sanzione disciplinare definitiva della sospensione;

3) all'articolo 7, comma 1, la parola « dalle » sia sostituita con la seguente: « presso »;

4) all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: « nell'area di specializzazione » con le seguenti: « in tutte le aree di specializzazione »;

5) sia riformulato l'articolo 7 nel senso di prevedere che i percorsi formativi siano organizzati dal Consiglio nazionale forense, dai Consigli dell'ordine degli avvocati ovvero da enti terzi accreditati dal Consiglio nazionale forense, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e con le Università;

6) all'articolo 7, comma 9, siano sopresse le seguenti parole: « La partecipazione a distanza è consentita per un numero di iscritti non superiore ad un terzo del totale ed »;

7) all'articolo 8, comma 1, lettera b) e all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: « fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno » con le seguenti: « almeno pari a cento »;

8) all'articolo 10, comma 2, appare necessario ridurre il numero di crediti per il mantenimento del titolo di specialista;

9) alla Tabella A siano eliminate le aree di competenza e previste le sole aree di specializzazione; siano dunque previste le seguenti aree di specializzazione:

« 1. Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;

2. Diritto agrario;

3. Diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio;

4. Diritto dell'ambiente;

5. Diritto industriale e delle proprietà intellettuali;

6. Diritto commerciale e della concorrenza;

7. Diritto societario;

8. Diritto successorio e delle divisioni;

9. Diritto delle garanzie e dell'esecuzione coattiva dei crediti;

10. Diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;

11. Diritto bancario e finanziario;

12. Diritto tributario, fiscale e doganale;

13. Diritto della navigazione e dei trasporti;

14. Diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell'assistenza sociale;

15. Diritto comunitario

16. Diritto internazionale;

17. Diritto penale;

18. Diritto amministrativo;

19. Diritto dell'informatica. »;

10) sia inserita una norma transitoria in base alla quale anche l'avvocato che abbia conseguito nel triennio antecedente l'entrata in vigore del regolamento ministeriale un attestato di specializzazione rilasciato all'esito di un corso biennale di alta formazione, avente le medesime caratteristiche stabilite dall'articolo 7, comma 14, realizzato dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s) della legge n. 247 del 2012, ovvero da facoltà o dipartimenti o ambiti di giurisprudenza, possa chiedere al Consiglio nazionale forense di essere ammesso a sostenere la prova prevista dall'articolo 7, comma 14, lettera f), finalizzata al conseguimento del titolo di avvocato specialista.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Atto n. 113.

ULTERIORE NUOVA PROPOSTA DI PARERE

La Commissione giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto;

visto il parere del Consiglio di Stato;

visto il parere del Consiglio nazionale forense;

rilevato che:

l'articolo 3 prevede che sia possibile conseguire il titolo di specialista in una sola delle aree di specializzazione di cui alla allegata tabella A; tale previsione non appare in linea con l'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che nulla stabilisce riguardo al numero di specializzazioni, oltre che penalizzante per l'avvocato; appare quindi opportuno consentire che l'avvocato possa conseguire il titolo di specialista almeno in due delle aree di specializzazione di cui alla tabella A;

appare, d'altra parte, ragionevole che l'avvocato possa conseguire il titolo di specialista in due aree di specializzazione; basti, a titolo esemplificativo, evidenziare come lo schema di regolamento, alla tabella A, prevede quali aree di specializzazione distinte il diritto amministrativo ed il diritto dell'ambiente; tuttavia, chi si occupa di diritto dell'ambiente esercita la professione forense prevalentemente in diritto amministrativo e, pertanto, non vi è alcuna ragione di precludere la possibilità di conseguire la specializzazione in entrambe le aree, che sono sicuramente attinenti;

l'articolo 6 individua i requisiti per presentare la domanda di acquisizione del titolo; il comma 2, lettera *b*) prevede che l'avvocato non abbia «riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale»; appare opportuno riformulare la disposizione nel senso di prevedere che sia preclusa all'avvocato la possibilità di presentare la domanda ove abbia riportato quanto meno la sanzione disciplinare definitiva della sospensione;

l'articolo 7 del provvedimento in esame disciplina i percorsi formativi per il conseguimento del titolo che consistono in corsi di specializzazione organizzati dalle Facoltà, dai Dipartimenti o dagli Ambiti di giurisprudenza delle Università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; l'articolo 9, comma 2, della legge n. 247 del 2012, stabilisce che «i percorsi formativi [...] sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista»; all'articolo 7, comma 1, dello schema di regolamento è invece previsto che sono organizzati dalle facoltà di giurisprudenza; all'articolo 7, comma 1, si ritiene pertanto necessario sostituire la parola «dalle» con la seguente: «presso»;

all'articolo 7, comma 2, appare necessario precisare che i corsi di forma-

zione siano organizzati in tutte le aree di specializzazione;

in tema di organizzazione dei percorsi formativi appare ragionevole riconoscere il ruolo fondamentale della componente ordinistica ed associazionistica, in quanto l'affidamento dell'organizzazione dei corsi alle sole università potrebbe portare alla realizzazione di corsi che privilegino il sapere scientifico di tipo accademico a discapito di una formazione specializzata eminentemente pratica; appare quindi necessario che l'articolo 7 sia riformulato nel senso di prevedere che i percorsi formativi siano organizzati dal Consiglio azionale forense, dai Consigli dell'ordine degli avvocati ovvero da enti terzi accreditati dal Consiglio nazionale forense, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e con le Università;

all'articolo 7, comma 9, non si comprende la ragione del limite di un terzo per la partecipazione a distanza della formazione tramite corsi *on-line*;

l'articolo 8 prevede che il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando: a) di avere maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni per almeno otto anni; b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno;

si esprimono forti perplessità sull'inserimento di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 9 della legge n. 247 del 2012, che non menziona la rilevanza, per quantità e qualità, degli incarichi ricevuti; tale espressione, inoltre, appare generica e lascia margini di discrezionalità che possono trasformarsi in ar-

bitrio, in quanto non sono individuati criteri sufficientemente predeterminati; la rilevanza di un processo, d'altra parte, non è data solamente dall'importanza della questione trattata ma anche dalla modalità e dalla professionalità con cui viene trattata; pertanto, se l'avvocato dimostra di avere esercitato nelle aree di specializzazione di cui alla tabella A, tale elemento può essere sufficiente;

la previsione della trattazione di incarichi professionali fiduciari, rilevanti per quantità e qualità, pari almeno a cinquanta per anno, può apparire sproporzionata, soprattutto con riferimento ad alcune aree di specializzazione e ad alcuni territori di piccole dimensioni; all'articolo 8, comma 1, lettera b), appare quindi più adeguato prevedere un numero inferiore di incarichi che sia comunque riferito al quinquennio;

risulta, inoltre, limitativo fare riferimento ai soli incarichi fiduciari, in quanto si potrebbe ingenerare il dubbio che siano esclusi dal computo gli incarichi affidati dallo Stato in settori fondamentali come le tutele, le curatele, le amministrazioni di sostegno e le procedure concorsuali;

l'articolo 10, comma 2, prevede che, ai fini del mantenimento del titolo di specialista l'avvocato deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nella specifica area di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno;

appare necessario ridurre il numero di crediti annuali per il mantenimento del titolo di specialista, risultando eccessivo il numero di 75 crediti formativi in tre anni richiesto solo nell'area specialistica; numero al quale andrebbe a sommarsi quello richiesto annualmente per la formazione ordinaria e la deontologia;

l'articolo 11, comma 1, prevede che il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto anche dimostrando di avere

esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo l'attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno; per le medesime ragioni esposte con riferimento all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), appare quindi più adeguato, all'articolo 11, comma 1, prevedere un numero inferiore di incarichi che sia comunque riferito al triennio;

al regolamento è allegata la Tabella A, che individua le aree di specializzazione ed i rispettivi ambiti di competenza; le classificazioni contenute nella Tabella A sono state oggetto di rilievi critici espressi dai rappresentanti dell'Avvocatura nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione; in particolare, si è rilevato che: le aree di specializzazione individuate sono eterogenee, incomplete e con accorpamenti di dubbia opportunità; sono stati trascurati settori di specializzazione, che avrebbero meritato di essere inseriti;

tali obiezioni possono essere superate prevedendo nella Tabella A le sole aree di specializzazione, con l'aggiunta di alcune aree rispetto a quelle individuate dal Governo, e con l'eliminazione delle aree di competenza;

appare necessario prevedere una norma transitoria in base alla quale anche l'avvocato che abbia conseguito nel triennio antecedente l'entrata in vigore del regolamento ministeriale un attestato di specializzazione, rilasciato all'esito di un corso biennale di alta formazione, avente le medesime caratteristiche stabilite dall'articolo 7, comma 14, realizzato dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *s*) della legge n. 247 del 2012, ovvero da facoltà o dipartimenti o ambiti di giurisprudenza, possa chiedere al Consiglio nazionale forense di essere ammesso a sostenere la prova prevista

dall'articolo 7, comma 14, lettera *f*), finalizzata al conseguimento del titolo di avvocato specialista,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3 sia previsto che l'avvocato possa conseguire il titolo di specialista almeno in due delle aree di specializzazione di cui alla tabella A;

2) l'articolo 6, comma 2, lettera *b*) sia riformulato nel senso di prevedere che sia preclusa all'avvocato la possibilità di presentare la domanda ove abbia riportato quanto meno la sanzione disciplinare definitiva della sospensione;

3) all'articolo 7, comma 1, la parola « dalle » sia sostituita con la seguente: « presso »;

4) all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: « nell'area di specializzazione » con le seguenti: « in tutte le aree di specializzazione »;

5) sia riformulato l'articolo 7 nel senso di prevedere che i percorsi formativi siano organizzati dal Consiglio nazionale forense, dai Consigli dell'ordine degli avvocati ovvero da enti terzi accreditati dal Consiglio nazionale forense, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *s*), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e con le Università;

6) all'articolo 7, comma 9, siano soppresse le seguenti parole: « La partecipazione a distanza è consentita per un numero di iscritti non superiore ad un terzo del totale ed »;

7) all'articolo 8, comma 1, lettera *b*) sostituire le parole: « nel quinquennio incarichi fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno » con le seguenti: « almeno cinquanta incarichi nel quinquennio »;

8) all'articolo 11, comma 1 sostituire le parole: « nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e

qualità, almeno pari a cinquanta per anno » con le seguenti: « almeno sessanta incarichi nel quinquennio »;

9) all'articolo 10, comma 2, appare necessario ridurre il numero di crediti per il mantenimento del titolo di specialista;

10) alla Tabella A siano eliminate le aree di competenza e previste le sole aree di specializzazione; siano dunque previste le seguenti aree di specializzazione:

« 1. Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;

2. Diritto agrario;

3. Diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio;

4. Diritto dell'ambiente;

5. Diritto industriale e delle proprietà intellettuali;

6. Diritto commerciale e della concorrenza;

7. Diritto societario;

8. Diritto successorio e delle divisioni;

9. Diritto delle garanzie e dell'esecuzione coattiva dei crediti;

10. Diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;

11. Diritto bancario e finanziario;

12. Diritto tributario, fiscale e doganale;

13. Diritto della navigazione e dei trasporti;

14. Diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell'assistenza sociale;

15. Diritto comunitario

16. Diritto internazionale;

17. Diritto penale;

18. Diritto amministrativo;

19. Diritto dell'informatica. »;

11) sia inserita una norma transitoria in base alla quale anche l'avvocato che abbia conseguito nel triennio antecedente l'entrata in vigore del regolamento ministeriale un attestato di specializzazione rilasciato all'esito di un corso biennale di alta formazione, avente le medesime caratteristiche stabilite dall'articolo 7, comma 14, realizzato dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s) della legge n. 247 del 2012, ovvero da facoltà o dipartimenti o ambiti di giurisprudenza, possa chiedere al Consiglio nazionale forense di essere ammesso a sostenere la prova prevista dall'articolo 7, comma 14, lettera f), finalizzata al conseguimento del titolo di avvocato specialista.